

Numero della proposta

472

33

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 189 = 70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1870.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Sanguinetti

Approvata nella tornata del 11. Aprile 1870.

N° 33

173

SESSIONE 1869-70 N° 33
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SBLLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Inserizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rassicurazioni del debito pubblico del primo regno d'Italia.

in Comitato
DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 22. Marzo 1870

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Costanzano</i>	Uff. 6	<i>Carcano</i>
„ 2	<i>Maricchi</i>	„ 7	<i>Solidati</i>
„ 3	<i>Sebastiani</i>	„ 8	<i>h</i>
„ 4	<i>Sanguinetti</i>	„ 9	<i>h</i>
„ 5	<i>Viggi</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Sebastiani*
 Segretario *Solidati*
 Relatore *Sanguinetti*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 31. Marzo 1870

Approvata la Legge nella tornata del 11. Aprile 1870

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11 1/2 ant</i>	del <i>25. Marzo 1870</i>	nel <i>l'ufficio 6°</i>
Alle ore <i>2 post</i>	del <i>26. " "</i>	nel <i>Gabinetto 5°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Costamezzana, Mariotti, Sebastiani, Sanguineti,
Righi, Carcani, Soldati

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 10 marzo 1870

Inserizione nel Gran Libro del debito pubblico dello
Stato di tre partite procedenti dalle reserzioni del
debito pubblico del primo regno d'Italia.

Tornata del 31 marzo 1870

SIGNORI! — La vostra Commissione ha esaminato accuratamente il progetto di legge, col quale il Ministero chiede di essere autorizzato ad inscrivere sul Gran Libro la rendita in consolidato 5 per cento di lire 43 83 in favore della Congregazione di carità di Castelnuovo di Garfagnana, di lire 2 50 in favore di Sereni Teresa di Carpi, e di lire 41 33 a favore di Pietro Susani di Modena, e di essere pure autorizzato a pagare ai medesimi le rendite maturate a datare del 1° maggio 1820.

La vostra Commissione, mentre non si fa a ripetere la storia dettagliata narrata nella relazione del Ministero, non può tuttavia esimersi dall'accennarne i punti culminanti, d'onde sorgono le quistioni di diritto, dalla cui soluzione verrà ad essere chiarito se il progetto di legge sia o no fondato su principi di giustizia.

Come è noto, sciolto il regno italico, il suo territorio fu in parti disuguali diviso fra l'Austria, la Sardegna, il ducato di Modena, e quello di Parma.

Conseguenza di tale divisione territoriale dell'ex

regno si fu la necessità di liquidare l'attivo e passivo del già Monte Napoleone esistente in Milano fra i suddetti stati cointeressati.

La liquidazione, di cui è caso, fu affidata ad una *Commissione diplomatica*, che sedette appositamente in Milano.

Nei due primi e provvisori riparti avvenne, che si assegnasse ad alcuni degli Stati suddetti il carico di pagare rendita dovuta a sudditi di altri Stati, mentre i loro sudditi dovevano essere soddisfatti da altri Stati.

La Commissione diplomatica avvertendo questo sconcio, che sarebbe riuscito molto incomodo ai creditori del Monte, si riservò di rinvenire su tale materia e di fare fra Stato e Stato i necessari concambi, onde ciascuno degli Stati interessati avesse di preferenza a pagare i creditori del Monte, che fossero suoi sudditi.

In forza di tale riserva nel terzo ed ultimo riparto, che si compì nell'anno 1828, la Commissione avendo veduto che al Duca di Modena era stato imposto il carico di pagare la rendita di lire 705 28 dovuta a

sudditi Sardi, e che all'opposto il re di Sardegna era stato incaricato di pagare la rendita annua di lire 710 39 dovuto ai sudditi estensi, deliberò il concambio fra il re di Sardegna ed il Duca di Modena, assegnando al re di Sardegna il pagamento della rendita di lire 705 28 dovuto ai sudditi Sardi, ed addossando al Duca di Modena il carico di pagare la rendita di lire 710 39 dovuta ai sudditi estensi.

Il duca di Modena non contestò la giustizia e convenienza del concambio per quanto riguardava il Re di Sardegna; ma rifiutò di sottomettersi al pagamento della rendita di lire 710, asserendo che, in forza dell'articolo 3 di una convenzione speciale, stipulata il 28 marzo 1817 fra esso duca e l'Austria, a quest'ultimo doveva essere accollato il carico di cui è caso.

L'Austria a sua volta sosteneva che dovesse avere valore ed esecuzione il riparto ultimo della Commissione diplomatica.

In questo stato di cose il Re di Sardegna, più non volendo ritardare il pagamento delle rendite dovute ai proprii sudditi, ed invocando a tale scopo una pronta soluzione della questione *austro-estense*, la Commissione diplomatica, onde aderire alle istanze della Sardegna e non pregiudicare la questione speciale fra Modena e l'Austria, deliberò che l'elenco nominativo portante il peso della rendita di lire 710 39, di cui fu sgravato il Re di Sardegna e che doveva essere assegnato a Modena, fosse invece intestato alle altre potenze cointeresate esclusa la Sardegna.

Per tal modo la questione Austro-estense non ebbe in quel tempo soluzione; ed è tuttora insoluta, motivo per cui i felicissimi ex sudditi dell'ex duca di Modena, non riscossero fino ad oggi le rendite loro dovute.

Compiutasi per i fortunati eventi del 1860 l'annessione del ducato di Modena al Regno italiano, la congregazione di carità di Castelnovo di Garfagnana, il signor Pietro Susani di Modena, e la signora Teresa Serena di Carpi, si volsero al nostro Governo come successore del modenese onde ottenere la rendita loro dovuta, a cominciare dal 1° maggio 1820.

Questi sono i fatti. Resta ora a vedere quali sieno le questioni di diritto, che a noi si presentano.

La prima questione, che secondo la genesi logica a noi si affaccia, quella si è di vedere se veramente i suddetti petenti abbiano diritto alla rendita, che reclamano.

La Commissione diplomatica incaricata della liquidazione del Monte e del riconoscimento della validità dei crediti verso lo stesso, riconobbe come reali ed effettivi i crediti spettanti ai petenti, e perciò iscrisse il

nome dei petenti nell'elenco C, cioè la congregazione sotto il numero 402.

La Teresa Sereni sotto il numero 184.

Ed il Pietro Susani sotto il numero 157.

Il giudizio della detta Commissione è un giudicato inappellabile. Di più i petenti compierono le formalità prescritte dalla notificazione della Commissione diplomatica pubblicata in ognuno degli Stati interessati.

Così stando le cose la vostra Commissione conviene col Ministero, che non si possa elevare dubbio di sorta sulla verità del credito dei petenti, e perciò opina che i loro crediti debbano essere senz'altro soddisfatti dalla finanza italiana, salvo a questa di far valere i suoi diritti di essere rilevata contro chi di ragione.

E qui siamo alla seconda questione, di investigare cioè, se lo Stato italiano succeduto al duca di Modena non debba in via diplomatica far valere contro l'Austria i diritti, che pretendeva avere l'ex-duca di Modena, quando, a termini della convenzione 28 marzo 1817, sosteneva che l'annua rendita di lire 710 39 dovuta a sudditi estensi dovesse passare a carico dell'Austria.

Il Governo assecondando il voto della Commissione speciale creata con decreto 19 novembre 1862, chiese il parere del Consiglio del contenzioso diplomatico.

Questo Consiglio senza addentrarsi nel merito della questione si limitò ad un suggerimento che può dirsi pregiudiziale, disse cioè:

« Non essere conveniente che il Governo del Re faccia veruna pratica nè verso l'Austria nè presso qualsiasi altro Stato per averne un insignificante concorso nel pagamento di crediti di poca importanza, quali sono quelli reclamati nel presente caso, e doversi per conseguenza provvedere dalle finanze italiane perchè quei crediti non rimanessero più oltre insoddisfatti a danno di sudditi che hanno un incontrovertibile diritto al loro pagamento. »

Il Ministero si appigliò a questo parere. La vostra Commissione non potrebbe non approvare la condotta del Ministero sia perchè nel caso concreto non trattasi che di una rendita, la quale in complesso non sorpassa le annue lire 87 75; sia perchè questo progetto di legge non preclude al Governo la via di far valere, quando che sia, verso l'Austria le ragioni del ducato di Modena, quando le stesse si trovassero fondate e vi fosse convenienza per l'entità della spesa.

Per le suesposte considerazioni la vostra Commissione non vedendo nel progetto ministeriale, che un atto di giustizia, ve ne propone l'approvazione.

SANGUINETTI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato delle annue rendite di consolidato al cinque per cento di cui erano in godimento al 1° maggio 1820 la Congregazione di carità in Castelnuovo di Garfagnana, Susani Pietro di Modena, Sereni Teresa di Carpi, procedenti dalle rescrizioni del debito pubblico del primo regno italico indicate nell'elenco segnato colla lettera C annesso al proclama della già Commissione Superiore di liquidazione residente a Torino in data del 24 agosto 1829, e riportate nella tabella annessa alla presente legge.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Per le frazioni che non si possono inscrivere a norma dell'articolo 8 della legge del 4 agosto 1861, n° 174, verrà provveduto di conformità al disposto nell'articolo 10 successivo.

Art. 3.

Sulla Tesoreria centrale del regno saranno assegnati i fondi occorrenti al pagamento delle rendite maturate e di quelle che matureranno in appresso.

Tabella annessa al progetto di legge per il riconoscimento e rimborso di rendite provenienti dalle rescrizioni del debito pubblico del primo regno d'Italia liquidate a favore di cittadini estensi, come risulta dall'elenco nominativo segnato colla lettera C, allegato al proclama del 24 agosto 1829 della Commissione Superiore di liquidazione allora sedente in Torino.

Numero d'ordine dell'elenco C	Cognome e nome dei ereditori	Rendita annua
402	Castelnuovo di Garfagnana, la Congregazione di carità	43 83
184	Sereni Teresa di Carpi, provincia di Modena	2 59
187	Susani Pietro di Modena	41 33

Approvata nella seduta dell'11. Aprile 1870.

Villati

26 Marzo 1870

Verbale

La Commissione si è radunata
alla presenza dei Consiglieri Seccombe,
Seymour, Polidori e Moricetti.

Si approvò il progetto di
Legge e si volle riferire di non
cedere i diritti che per via di
potrebbe far vedere il governo se
l'ufficio per offrire rinvio
della legge. Si nominò
Relatore il Signor Seymour.

Seymour

addizionale al Buco di Modena
il cui rendito di 410,57 dovuto
giudicati appaiono -

Coma

Il Buco di Modena non
contiene la giustizia e come
viva per il commercio per
questo riguardo il Buco
di Bologna, non risulta
di alcun conto il pagamento
della rendita di 410,57, appaiono
che, in forza del art. 4.
di una legge di cui

risultato ~~il~~ ~~che~~ ~~deve~~ ~~essere~~ ~~pagato~~
per ogni Buco, e l'ultimo
o quest'ultimo dove essere
avuto il cui di cui
cosa -

Il Buco di Modena
potrebbe che venga essere
valore di appaiono il Buco
ultimo della Commissione
deputazione -

Il Buco di Modena
il che in sostanza già non
volendo ritenere il pagamento della
rendita dovuta si possono
prestiti, e in quanto ad altri
soggetti come per la pubblica
della giustizia, questo è il caso

la Commissione diplomatica,
onde aderiva alle istanze
della Sardegna e non pregiudicando
con le questioni spiccate
per Modena e l'aperta,
liberando dunque anche
di cariche non spiccate
alle potenze francesi e inglesi
alle altre potenze tedesche
e spagnole.

Vergli

Per est vedere le questioni
anche in relazione con altre
in quel senso prolungando, ed in interessi
tedeschi, inglesi -

Comunque tedeschi
e inglesi sono per
francesi e spagnoli, che
felicemente francesi e spagnoli
del francese e spagnolo sono
rispetto a francese e spagnolo
le rendite loro disposte.

7 per i fortunati eventi
del 1860.

Comunque francesi e spagnoli
del francese e spagnolo sono
e spagnoli e francesi sono
Comunque francesi e spagnoli
e francesi e spagnoli sono
e francesi e spagnoli sono
e francesi e spagnoli sono

Sarano di Carpi si vollesse al
nostro governo come ministro
del ministero onde ottenere
la rendita loro dovuta a
cominciare dal 1.º Maggio 1828.

Questi sono i fatti - Apta
ora a vedere quali sieno le
questioni di diritto, che
noi presentano -

La prima questione, che
secondo la giurisprudenza e usi
si offrono, quella si è di
vedere se veramente i suddetti
patenti abbiano diritto alle
rendite, che reclamarono -

La Commissione diplomatica
giudicando in merito della
liquidazione del Monte
del riscossimento della volti-
dità dei crediti verso lo
stesso riconosce sieno come
reali ed effettivi i crediti
spettanti ai patenti. Il
giudizio della detta Commissione
è un giudizio insopprimibile,
di più i patenti compirono
le formalità prescritte dalla
notificazione della Commissione
diplomantica pubblicata in

a. peris imperialis
il nome dei patenti
nel elenco G. cioè
la liquidazione
di n.º
Le scerzi scerzi fatti
di n.º
D. il Pietro peris
fatti di n.º

9/12/21
in ordine degli stati interposti.
Casi stando le cose, la
vostra Commissione conviene
al ministro che non si
possa elevare dubbi sul di
fetto sulle verti del
credito dei petenti, epperò
opino che i loro redditi debbono
essere senz'altro indistinti
della giungla italiana, libero
e questo di fare volere i
suoi diritti di esse rilevati
condes che di ragione.

6000
E qui siamo alla seconda
questione, di investigare cioè,
se lo stato italiano può ed
il Ducato di Modena non debba
in via diplomatica far valere
contro l'Austria i diritti, che
pretendeva avere il l'ardimento
di Modena quando a termini
della Convenzione 26 Marzo 1814
sosteneva che l'annuo reddito
de lire 110,39 dovute e pagate
escluso dovessero pagare le
cariche dell'Austria.

Il Governo riprendendo il
voto della Commissione quest
creta con decreto 19 gbre 1862
chiesse il parere del Consiglio del
Contenzioso diplomatico.

8.
11511

Questo Consiglio senza addormentarsi
nel merito della questione
si limita ad un suggerimento
che può dirsi pregiudiziale
della causa:

Non essere conveniente che il Governo del Re
faccia veruna pratica né verso l'Austria né presso qual-
siasi altro Stato per averne un insignificante concorso
nel pagamento di crediti di poca importanza, quali
sono quelli reclamati nel presente caso, e doversi per
conseguenza provvedere dalle finanze italiane perchè
quei crediti non rimanessero più oltre insoddisfatti a
danno di sudditi che hanno un incontrovertibile di-
ritto al loro pagamento.

Il Ministero si oppone
a questo - La vostra Commissione
non potrebbe non
approvare l'opera la condotta
del Ministero in merito
nel caso concreto ~~trattandosi~~
di un reddito, che non
arriva alle lire 100 annue
in complesso, sia perchè
questo progetto di legge non
precluda al governo la
via di far valere verso l'
Austria la ragione del Duca
di Modena quando ^{le lettere} in trasfere
fondato e si fosse convenuto
per l'evitare della spesa.

~~La terza ed ultima questione,
che si presentò alla vostra
Commissione, si può formulare
nel seguente termine:~~

De heer of de heer van
de heer van de heer van

de heer van de heer van

de heer van de heer van
de heer van de heer van

de heer van

N^o 35 A

Relazione

alla

Camera dei Deputati

presentata alla Camera
dal Ministro delle Finanze

Inscrizione nel libro
del debito pubblico dello
stato di tre partite, procedenti
dalle restituzioni del debito pubbl.
del 1. Mayo di Napoli.

Tomato nel 10 Mayo 1859

Signori

La Commissione Diplomatica riunita
in Milano per la esecuzione dell'Art. 97
dell'atto finale del Congresso di Vienna
dell'8 di Giugno 1815, nel 23 Agosto 1828
decise terminare alle operazioni di liquida-
zione dello stato del già Monte Napoleone
per ciò che concerneva i boni della Cassa
d'Ammortamento, le restituzioni, il lau-
dio delle Cartelle chiamate a denuncia
dall'Art. 13 del Proclama del 26 Giugno
1822, gli arretrati per rendite maturate
avanti il 20 Aprile 1824 sugli assegni
a quell'epoca iscritti sul Monte stesso
a favore di privati individui siccome de-
corati dell'Ordine della Corona Ferrea,
non che le residue partite, che non po-
terano essere comprese nel riparto equivo
e pubblicato col Proclama del 19 Luglio
1826, e riguardavano arretrati dovuti al
30 Maggio 1824 a privati dotarj o
donatarj aventi iscrizioni a peso del
detto Monte nelle così dette dotazioni
Francesi.

I principj adottati nelle commissioni
che hanno regolato la divisione del

protrimenti del Monte Napoleone consistevano essenzialmente in ciò, che ciascuno Stato avesse da assumere di preferenza le attività sia del proprio erario sia dei propri sudditi retrocedendo corrispondente credito di esteri che allora erano a suo carico in dipendenza anche di assunzioni che ebbero luogo in causa di antecedenti ripartizioni statali considerate e dichiarate provvisorie.

In conseguenza di siffatti principii nella ripartizione delle partite suddescritte la Commissione Diplomatica ebbe ad attribuire in ragione di quota corrispondente alla rispettiva rappresentanza di ciascuna delle Potenze coinvolgenti le Dittie e le partite comprese negli Elenchi seguenti colle lettere A, B, C, D ed E annesse all'atto finale del 23 agosto 1828 che rimasero ostensibili presso gli uffici della Commissione colla riserva della successiva pubblicazione negli Stati delle Potenze interessate e come fosse stato conveniente.

Il Regno di Sardegna per la seguita ripartizione e conformemente a quanto rilevavasi dagli Elenchi surriferiti era tenuto ad assumere dal 1° Maggio 1820 in appresso le rendite provenienti dal cambio delle Cartelle del Monte Napoleone del primo Regno Italico nella complessiva somma di L. 905.68 che precedentemente era a carico dello Stato Estense a favore de' suoi sudditi / Elenco N° III / ed all'incontro lo Stato

Sardo retrocedeva le partite liquidate a favore di sudditi Estensi della complessiva somma di L. 410. 39 / Elenio RC. VIII / provenienti dalle rescrizioni del Debito pubblico del primo Regno d'Italia che dovevano essere prese a carico di altro Stato interessato come di ragione.

La Corte Granducale di Modena ebbe opposizione ad assumere tale passività appoggiandola al disposto nell'art. 3 della Convenzione del 28 Marzo 1847 stata stipulata col l'Austria col quale veniva esonerata dall'obbligo d'accollarsi altri oneri oltre a quelli nominativamente indicati negli Art. 1.º e 2.º della Convenzione stessa.

D'altra parte l'Austria intendeva che dovessero rimanere ferme le conclusioni della Commissione Diplomatica riunita in Milano per cui la divergenza insorta non venendo appianata, il Governo Sardo non indugiò a mezzo della Commissione Superiore di liquidazione residente in Torino nel 24 Agosto 1849 di pubblicare il Proclama ne' suoi Stati che notificava il risultato dell'ultimo riparto effettuato dalla Commissione Diplomatica riunita in Milano per cui de' suoi sudditi ammessi a ricevere i loro oneri negli Stati stessi, e per quelli degli esteri Dominii che per effetto de' cambii avvenuti passavano a carico delle Finanze degli altri Stati condividenti.

Le controversie fra lo Stato Estense e l'Austria non vennero in appresso risolte.

ed in conseguenza i creditori iscritti nell'elenco C. rimasero insoddisfatti delle loro rendite dal 1° maggio 1820 in appresso sia perche il Governo Sardo appoggiandosi alla Convenzione di Milano rifiutava il pagamento di partite che erano state retrodate, sia per la ragione che il Governo Estense facendo valere le stipulazioni seguite nel 1817 coll' Austria dichiarava di non essere tenuto di adunarle.

Allorchè sopraggiunsero gli avvenimenti del 1860 parecchi creditori, cioè la Congregazione di carità di Castellucchio di Sarsagnana iscritta al N° 404 dell' Elenco nominativo seguito colla lettera C. annesso al Proclama del 24 agosto 1829 per l'annua rendita di L. 43. 83, Doreni Teresa di Carpi iscritta al N° 184 dell' Elenco stesso per la rendita annua di L. 9. 59, e finalmente Durani Pietro di Modena compreso al N° 157 dell' Elenco medesimo per la rendita di annue L. 41. 33 fecero valere le loro ragioni affinché fossero riaccese le rendite stesse a contare dal 1° maggio 1820.

Fu sentita in proposito l'Amministrazione Centrale del Debito Pubblico la quale opinò che non si dovesse procedere all'iscrizione delle partite stesse senza che prima fosse discussa nella via Diplomatica fra i vari Stati cointeressati la competenza passiva del debito nella considerazione che il Governo Italiano essendo suesso a quello Estense era in condizione di far

volere le stesse ragioni che quest'ultimo
sosteneva per essere liberato dall'onere che
dalla Commissione Diplomatica era stato
ad esso adossato.

Def.

Chiesto l'avviso della Commissione Su-
periore di liquidazione che allora risiedeva
a Torino manifestò che non poteva
riconoscere i diritti de' creditori ad essere
soddisfatti, per cui opinava che riservata
la questione di competenza da risolversi
in confronto del Governo Austriaco si dovesse
senz'altro procedere all'iscrizione delle partite.

In tale divergenza d'opinioni il Governo
del Re promulgò il Decreto reale del 19
novembre 1862 col quale fu istituita una
apposita Commissione coll'incarico di studiare
la vertenza e proporre i provvedimenti
da adottarsi per definirla convenientemente.

La Commissione stessa riunitasi nel
27 Gennaio 1863 opinava che non fosse il
caso di esaminare il merito delle domande
de' postulanti, e che non fosse opportuno
di rivolgere alcuna comunicazione all'Austria
senza prima procurarsi il parere del Consiglio
del Centro diplomatico.

Pottoposta pertanto la questione all'esame
di quest'ultimo esso nell'adunanza del 20
luglio 1864 ha per voto unanime pro-
nunziato l'avviso seguente;

Non essere conveniente che il Governo del Re
faccia veruna pratica né verso l'Austria, né presso
qualsiasi altro Stato per averne un insignificante

concorso nel pagamento di crediti di poca importanza quali sono quelli reclamati nel presente caso, e doversi per conseguenza provvedere dalle Finanze Italiane perche' quei crediti non rimangano più oltre insoddisfatti a danno di sudditi che hanno un incontrovertibile diritto al loro pagamento.

Il Governo associandosi alle conclusioni del Consiglio del Pontefice Diplomatico ha rivolto le sue indagini per riconoscere se i reclamanti avessero completamente adempite le formalità prescritte dal Proclama della Commissione Superiore di liquidazione pubblicato a Torino nel 24 Agosto 1824.

Ed ora avendo ottenute le prove dalle quali risulta il pieno diritto in coloro che hanno reclamato per la riaccensione delle partite dell'annua rendita suindicata, il riferente non esita di presentare alla Vostra approvazione il progetto di legge per il riconoscimento delle rendite stesse e per l'assegnazione di fondi annuati a soddisfarle dal 1° Maggio 1820 in appello conformemente a quanto era stato sancito dalla predetta Commissione Diplomatica.

Il riferente crede non sia il caso di provvedere per le altre partite descritte nell'elenco / C / parimenti procedenti dalle prescrizioni, inquanto che il lungo periodo di tempo trascorso dall'epoca della cessazione di pagamenti fin qui senza che si sia chiesta la continuazione di essi lascia supporre che i creditori originari od i rappresentanti di essi non siano

1874
no

forniti di Documenti valevoli a giustificare
il loro Diritto in causa dello inadempimento
delle formalità che erano state prescritte.

Progetto di Legge

11903



Art. 1°

È autorizzato l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato delle annue rendite di consolidato al cinque per cento di cui erano in godimento al 1° Maggio 1820 la Congregazione di Carità in Castelnuovo di Garfagnana, Susani Pietro di Modena, Soreni Teresa di Carpi procedenti dalle iscrizioni del Debito pubblico del primo Regno Italiano indicate nell'elenco seguito colla lettera C annesso al Proclamo della già Commissione Superiore di liquidazione residente a Torino in data del 24 Agosto 1829, e riportate nella Tabella annessa alla presente legge.

Art. 2°

Per le frazioni che non si possono inscrivere a norma dell'Art. 8 della Legge del 4 Agosto 1861 (N. 174) verrà provveduto di conformità al disposto nell'Art. 10 successivo.

Art. 3°

Sulla Tesoreria Centrale del Regno saranno assegnati i fondi occorrenti al pagamento delle rendite maturate e di quelle che matureranno in appresso.

1192 U
22

Tabella annessa al Progetto di Legge per
il riconoscimento e rimborso di rendite provenienti
dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno
d'Italia liquidate a favore di Cittadini Estensi
come risulta dall'Elenco nominativo seguito colla
lettera G allegato al Proclama del 24 Agosto
1829 della Commissione Superiore di liquidazione
allora sedente in Corinaf.

N.º d'ordine dell' Elenco G.	Cognome e nome de' Creditori	Rendita Annuua
2	12 e p.	4
109	Castelmovo in Porfagnana, la Congrega- zione de' Carità	43 83
184	Sereni Teresa, di Carpi. Prov. di Modena "	2 59
187	Suscini Pietro, di Modena "	41 33

33

Mike for America
O
with arrow

W. A.
Jey